

Allegato "B" al n. 1584 di raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO DELL'AMBIENTE -

AIDAMBIENTE

Art. 1

E' costituita un'associazione non riconosciuta, denominata Associazione Italiana di Diritto dell'Ambiente (di seguito, anche solo "AIDAMBIENTE").

Art. 2

La sede dell'AIDAMBIENTE è in Roma.


Eventuali cambiamenti della sede dell'AIDAMBIENTE potranno essere deliberati direttamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 3

L'adesione all'AIDAMBIENTE è libera.

Possono iscriversi all'AIDAMBIENTE i professori universitari, italiani e stranieri, di diritto dell'ambiente o di altre discipline, anche non giuridiche, che includano o siano connesse al diritto dell'ambiente, senza distinzione di carattere politico, religioso o sociale, purché accettino il presente statuto e versino la quota sociale.

Previa delibera del Consiglio Direttivo, hanno facoltà di aderire tutti coloro i quali abbiano i requisiti personali di onorabilità, provenienti dal mondo dell'Università e della ricerca, delle amministrazioni, delle imprese, delle professioni e delle associazioni, e dimostrino di avere interesse scientifico e culturale verso le attività dell'AIDAMBIENTE.



I soci si impegnano a non contravvenire alle disposizioni statutarie e a non porre in essere attività lesive della funzionalità e del prestigio dell'AIDAMBIENTE.

Art. 4

L'AIDAMBIENTE ha lo scopo di promuovere, senza fini di lucro, l'approfondimento di argomenti, problemi e temi di diritto dell'ambiente, mediante l'organizzazione di corsi, conferenze, convegni, dibattiti, gruppi di studio, seminari, nonché mediante la pubblicazione di scritti e riviste. In particolare, l'AIDAMBIENTE si propone di approfondire le tematiche che riguardano le questioni istituzionali, anche al fine di promuovere eventuali proposte di riforma.

L'AIDAMBIENTE si propone di collaborare e di organizzare iniziative comuni, in particolare, con le Università, italiane e straniere e con le Amministrazioni competenti, nonché con altri soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo degli studi in materia di ambiente.

L'AIDAMBIENTE potrà fruire di finanziamenti e di liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati e potrà compiere ogni operazione necessaria per lo svolgimento della sua attività, ivi incluse attività di aggiornamento e di formazione nonché il conferimento di borse di studio, anche a carattere pluriennale.

Art. 5

Sono Organi dell'AIDAMBIENTE:

- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Scientifico;
- L'Assemblea;
- Il Tesoriere.

Art. 6

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni.

Nell'ambito delle linee guida generali approvate dal Consiglio Direttivo, il Presidente dirige l'AIDAMBIENTE e ne è il legale rappresentante.


Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e dà esecuzione e attuazione alle specifiche indicazioni operative approvate dal Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri di rappresentanza dell'AIDAMBIENTE sono esercitati da un altro membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri, oltre al Presidente, individuati per il primo mandato, dall'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, individua con cadenza annuale le linee guida dell'attività dell'AIDAMBIENTE, elabora e approva ogni anno il budget preventivo e il rendiconto annuale delle attività svolte.



ly

Per quanto non espressamente delegato al Presidente, il Consiglio Direttivo svolge le funzioni di amministrazione e gestione dell'AIDAMBIENTE.

Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere, cui spetta predisporre la bozza di budget preventivo e il rendiconto annuale delle attività svolte.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni sei mesi, anche in audioconferenza o teleconferenza, e comunque quando almeno due dei suoi membri ne rilevino l'opportunità.

In ogni caso, le decisioni del Consiglio Direttivo potranno anche essere adottate mediante consultazione e consenso espressi per iscritto, senza la necessità che si tenga un'effettiva riunione. La procedura di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione del Consiglio Direttivo è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tre componenti.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le trasmissioni di documenti previste nel presente articolo

potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. Nel caso in cui si decida di optare per un sistema di comunicazione diverso dal fax o dalla posta elettronica, la trasmissione dei documenti dovrà in ogni caso essere sempre anticipata per fax o posta elettronica.


Art. 8

Il Comitato Scientifico elabora gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività dell'AIDAMBIENTE e approva su proposta del Consiglio Direttivo le tematiche meritevoli di approfondimento e l'oggetto del convegno annuale dell'AIDAMBIENTE.

Il Comitato è composto da:

- il Presidente dell'Associazione;
- i membri del Consiglio Direttivo;
- fino a venti professori ordinari italiani e stranieri dei raggruppamenti interessati dall'attività dell'AIDAMBIENTE, designati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- altri esperti e/o rappresentanti delle istituzioni operanti nella materia, designati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Per i primi quattro anni il Consiglio Direttivo procede direttamente alla designazione dei professori universitari e degli esperti del Comitato Scientifico.



[Handwritten signature]

I membri del Comitato Scientifico designati dagli organi dell'AIDAMBIENTE non possono ricevere due mandati consecutivi.

Il Comitato Scientifico si riunisce ogni sei mesi e comunque quando il Presidente dell'AIDAMBIENTE o il Consiglio Direttivo ritengano di convocarlo e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota sociale annuale, con la possibilità di prevedere quote differenziate a favore dei più giovani.

Il mancato versamento della quota sociale implica decadenza dalla qualità di socio.

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Per le votazioni non relative a persone è ammesso il voto on-line per un periodo non inferiore a 7 (sette) giorni e l'Assemblea delibera a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

L'Assemblea nomina tra i propri soci i componenti del Consiglio Direttivo e ha facoltà di segnalare a quest'ultimo e al Comitato Scientifico temi da approfondire ed iniziative seminariali da assumere con particolare attenzione alle questioni di maggiore attualità.

Art. 10

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, con mandato

el-	quadriennale rinnovabile.
que	Il Tesoriere provvede alle mansioni affidategli dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, incassa i contributi annuali e in-
ivo	via ai soci in mora con questi ultimi le comunicazioni di mora
dei	e, se del caso, di esclusione dall'AIDAMBIENTE.
	Art. 11
	L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare.
le,	Art. 12
ore	Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative
nza	versate dai soci, da sovvenzioni, donazioni e contributi di
de-	privati e di enti pubblici, dagli utili delle attività presta-
oni	te, da eventuali fondi di riserva, oltre che da mobili e pub-
io-	blicazioni.
a a	Art. 13
si-	Le modifiche al presente Statuto, o lo scioglimento dell'AI-
al	DAMBIENTE devono essere prese con il voto favorevole di almeno
ni-	tre componenti del Consiglio Direttivo, i quali stabiliranno
ni	anche la devoluzione del patrimonio sociale a scopi esclusiva-
to	mente sociali e culturali.
	Art. 14
	Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si applica
	quanto disposto dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti
	in materia.

Copia conforme al suo originale, ed ai suoi allegati, nei miei
rogiti, che si rilascia ad uso fiscale.

Roma, 16 gennaio 2015

Luigi Enrico Genovesi

